



Consiglio Regionale della Puglia

STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

(Approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44)

- e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno;
- f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative.

2. Il regolamento interno prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 29
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 30
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti per ambito di competenza.

2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.

Art. 31
(Commissioni d'indagine e di inchiesta)

1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.

2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.



Consiglio Regionale della Puglia

Regolamento interno del Consiglio regionale

TITOLO I ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO FUNZIONI

Capo I Presidenza provvisoria

Art. 1 *(Ufficio provvisorio di Presidenza)*

Nella prima adunanza successiva alle elezioni regionali, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisorie, rispettivamente da parte del Consigliere più anziano di età e dei due più giovani, il Consiglio regionale procede:

- a) alla convalida degli eletti;
- b) alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza, composto in modo tale da assicurare la rappresentanza delle opposizioni.

Capo II Attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale

Art. 2 *(Funzioni del Presidente)*

Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e assicura il buon andamento dei suoi lavori, nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il presente regolamento. In applicazione delle norme in esso contenute, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

Convoca il Consiglio e, sentite le richieste della Giunta e i Presidenti dei Gruppi consiliari, ne fissa l'ordine del giorno, che si intende approvato se, all'inizio della seduta, non ne venga proposta modifica, su richiesta della Giunta o di un Consigliere.



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 13

(Del procedimento redigente)

Il Consiglio può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesimo l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia statutaria e di approvazione dei bilanci.

Art. 14

(Parere obbligatorio della Commissione)

Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della I Commissione ogniqualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso si intendessero apportare.

Tale parere è dato per iscritto.

Qualora entro otto giorni dalla comunicazione, e quattro nei casi di urgenza, la Commissione non abbia risposto, si intende che non ha trovato nulla da eccepire. Questi termini possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 15

(Commissioni speciali, d'indagine o d'inchiesta)

Il Consiglio può sempre deliberare, con la stessa procedura di approvazione delle leggi regionali, la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o disegni di legge e di Commissioni d'indagine o di inchiesta su temi specificatamente delimitati, fissando il numero dei loro componenti, nonché la procedura e i termini dei lavori di tali Commissioni.

Tali Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

Art. 16

(Esame del Bilancio)

I documenti attinenti il bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.